

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO e LA DETRAZIONE DELL'IVA!

La detrazione dell'IVA relativa alle Fatture di Acquisto Elettroniche ricevute si effettua nel momento in cui la E-fattura viene ricevuta e resa disponibile attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

A dare una soluzione alla detrazione dell'Iva per le fatture che sono ricevute "a cavallo" di mese e/o di anno era intervenuto il Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, che all'art. 14 riporta:

*Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente **può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».*

Tale disposizione risolve una controversa interpretazione sorta a seguito della riduzione del termine per effettuare la detrazione dell'IVA operata dal Decreto Legge n. 50 del 2017 e prevede che il cessionario/committente può detrarre l'IVA relativa alle fatture di acquisto nella liquidazione relativa al periodo in cui l'operazione è stata effettuata – e quindi l'imposta è diventata esigibile – a condizione che tali fatture siano ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo all'operazione e quindi entro il termine ultimo per la liquidazione relativa a tale periodo.

Unica eccezione (e questa è una vera stranezza che comporta sicuramente problemi contabili come la contabilizzazione delle "fatture da ricevere" a fine anno per quelle fatture ricevute "a cavallo d'anno") resta il caso in cui le fatture relative ad operazioni effettuate in un anno d'imposta vengano ricevute nell'anno successivo: in tal caso la detrazione **deve essere effettuata nell'anno di ricezione del documento**.

Questa norma evidenzia una forte differenza tra le liquidazioni Iva infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre ovvero al quarto trimestre di ciascun anno. Mentre per le Liquidazioni Iva in corso d'anno è possibile portare in detrazione nella liquidazione relativa al momento in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta anche se la fattura è stata ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, per la liquidazione di Dicembre (per i mensili) ovvero del 4° trimestre (per i trimestrali) la possibilità di detrazione dell'Iva entro il 16 gennaio (mensili) o 16 marzo (trimestrali) si limita alle fatture scaricate dal SdI e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di esigibilità dell'imposta.

Esempio 1):

ADV, con Liquidazione IVA mensile, acquista un servizio turistico e il Fornitore emette la fattura elettronica con data 30 gennaio 2021 e la invia nello stesso giorno al Sistema di Interscambio. L'ADV riceve la PEC ovvero scarica dal SdI la fattura in data 31 gennaio: in questo caso registra la fattura nella data in cui è stata recepita e scaricata (31 gennaio) e detrae naturalmente l'Iva nella Liquidazione del mese di gennaio.

Esempio 2):

ADV, con Liquidazione IVA mensile, acquista un servizio turistico e il Fornitore emette la fattura elettronica con data 30 gennaio 2021 e la invia nello stesso giorno al Sistema di Interscambio. Il Fornitore, non inserisce nel contenuto del file XML della fattura elettronica la PEC o il numero identificativo della ADV: in questo caso il Sistema di Interscambio rende subito disponibile la fattura nel portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate ma il fornitore, che ha l'onere di avvertire l'ADV, comunica la notizia di mancata consegna il 2 febbraio 2021 e l'ADV preleva la fattura elettronica su "fatture e corrispettivi" il 12 febbraio 2021.

In questo particolare caso l'ADV dovrà registrare la fattura nel Registro Acquisti del mese di febbraio con la data in cui è stata scaricata ma potrà detrarre l'IVA relativa alla fattura nel precedente mese di gennaio.

Esempio 3):

ADV, con Liquidazione IVA trimestrale, acquista un servizio turistico da Fornitore che emette la fattura elettronica con data 31 marzo 2021 e la invia nello stesso giorno al Sistema di Interscambio. L'ADV riceve la PEC ovvero scarica dal SdI la fattura in data 3 aprile 2021: in questo caso registra la fattura nella data in cui è stata recepita e scaricata (3 aprile) e detrae naturalmente l'Iva nella Liquidazione del 1° Trimestre.

Esempio 4): Registrazione di Fattura di fine anno:

ADV, con Liquidazione IVA mensile o trimestrale, acquista un servizio turistico da Fornitore che emette la fattura elettronica con data 31 dicembre 2021 e la invia nello stesso giorno al Sistema di Interscambio. L'ADV riceve la PEC ovvero scarica dal SdI la fattura in data 3 gennaio 2022: in questo caso dovendo registrare, per legge, la fattura di acquisto nella data in cui è stata recepita e scaricata (cioè il 3 gennaio) **potrà detrarre l'Iva nella Liquidazione di gennaio 2022 (se mensile) ovvero del 1° Trimestre 2022 (se trimestrale).**

Naturalmente questa fattispecie determina un problema contabile in quanto a livello di costo si dovrà valutare se fare la registrazione per competenza e quindi contabilizzare le "fatture da ricevere".

NOVITA': Protocollo Fatture di Acquisto.

Con il Decreto è stato riformulato l'art. 25 del D.P.R. n. 633:

sono eliminati gli obblighi di **numerare progressivamente le fatture ricevute** e di annotare nel registro acquisti tali numeri (in pratica i cosiddetti "numeri di protocollo"), in quanto sarebbe un onere di difficile attuazione in relazione alle fatture elettroniche, essendo ormai queste dematerializzate ed immutabili.

Sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti ne abbiamo diffusamente parlato qui:

<https://www.travel-advisor.it/consigliati/detrazione-iva-2017-chiarimenti/>

<https://www.travel-advisor.it/area-gestionale-operativa/detrazione-iva-acquisti/>

<https://www.travel-advisor.it/domande/liquidazione-iva-2017/>